

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1

DEL 03.01.2014

OGGETTO: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n.5 convertito in legge 35/2012).

L'anno Due mila quattordici Addì Tre

del mese di Gennaio In Angri

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori:

Pasquale Mauri, Sindaco; Gianfranco D'Antonio, Vice Sindaco; Giacomo Scorrentino, Assessore; Mascolo Giuseppe, Assessore; Annamaria Russo, Assessore;
Sono assenti i signori : Daniele Selvino, Assessore;

Assume la presidenza il dott. Pasquale Mauri

In qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs. n. 267) il Segretario Generale Sig. Lucia Celotto

Il presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data 03.01.2014

al n. 1

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art.49,comma 1, del D.Lgs n.267/2000, ha espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

C O M U N E D I A N G R I
(Provincia di Salerno)

Proposta di deliberazione n. 1 del 03.01.2014

Oggetto: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35/2012).

IL SINDACO

Premesso:

- Che gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della Legge 241/90, prevedendo che "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- Che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini".

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

CONSIDERATO:

- Che l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- Che le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

Dato atto:

- Che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;
- Che la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto, impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);

- Che la legge n. 241/90, rubricata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede:
 - all’art. 2, comma 1, che il procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente ad un’istanza di parte ovvero debba essere iniziato d’ufficio e che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
 - all’art. 2 comma 6, che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è all’iniziativa di parte;
 - gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
 - all’art. 2 comma 8, la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio adempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti;
 - all’art. 2 bis, 1° comma che statuisce la responsabilità delle pubbliche amministrazioni ed il diritto dei privati al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inoservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

VISTO l’art. 28 del decreto legge 21.06.2013 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 09.08.2013 n. 98, “Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento” con il quale viene introdotta l’applicazione di un indennizzo per i ritardi nella conclusione dei procedimenti che si possono ottenere azionando il potere sostitutivo dei cui all’art. 9, comma 2 bis della legge 241/1990 di cui appresso oltre risarcimento del danno di cui art. 2 bis della legge 241/1990.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, ha radicalmente modificato l’art. 2, comma 9, della legge n. 241/90, introducendo, tra l’altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9- quinques che così recitano:

- 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- 9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.
- 9 ter. Decorso inutilmente il termine per conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.



- 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.
- 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.


RITENUTO, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Servizio e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

- Di individuare in via generale nel Segretario Generale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90;
- Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art 2 della legge 241\1990;
- Di dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del Decreto Legislativo 267/2000.



Il Sindaco
dott. Pasquale Mauri



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49
DEL T.U. 267/2000.**

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: Fusione con (o in sostituzione
in caso di inesistenza del consorzio del Consorzio
(Decreto Legge n. 5, convertito in legge 35/12)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Angri, li

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: _____

Imp. da registrarsi al n. _____ Bil. _____ imp. n. _____ Bil. _____ Imp. n. _____ Bil. _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____

Disponibilità _____

Ammontare del presente _____

Disponibilità residua _____
Angri, li

Il Responsabile U.O.C. Contabilità e Bilancio

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Pasquale Mauri

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lucia Celotto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- è stata trasmessa, con elenco n. 1 in data , ai consiglieri comunali (art. 125,D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li


IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lucia Celotto

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno :
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,D.Lgs.n.267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Il presente provvedimento viene assegnato al Segretario Generale per le procedure ai sensi dell'art.107,D.Lgs. 267/2000.

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lucia Celotto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lucia Celotto